



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Il Segretario Generale

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali”, come integrata e modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI gli artt. 10, 11, comma 2, e 125 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, di seguito Regolamento per l’autonomia finanziaria;

CONSIDERATO che i commi 6 e 10 dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici, richiamano l’esigenza per le stazioni appaltanti di adottare un atto generale di disciplina delle condizioni per far ricorso alle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;

RILEVATA l’esigenza di adottare tale atto avente efficacia nell’ambito degli uffici della Giustizia Amministrativa;

SENTITI il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e il Segretario delegato per i T.A.R.;

ADOTTA

il seguente atto:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente atto disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, di seguito Codice dei contratti, nonché del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” di seguito Regolamento di esecuzione, al fine di assicurarne l'affidamento in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. Il calcolo del valore stimato delle acquisizioni di lavori, beni e servizi, ai fini del presente atto generale, è basato sull'importo totale pagabile al netto di IVA, valutato dal Responsabile del procedimento. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali previsioni di rinnovo del contratto.

Articolo 2 Modalità di esecuzione degli interventi in economia

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; gli interventi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati, tramite personale dell'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile di procedimento.
3. Sono eseguiti per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti.
4. L'affidamento diretto dei lavori è ammesso nei limiti di importo di cui all'art. 3, comma 1, lett. c).



Articolo 3

Limiti di valore degli interventi in economia

1. Per i lavori, l'affidamento degli interventi in economia non può superare i seguenti importi:
 - a) Euro 200.000,00 per l'affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario (art. 125, comma 5, del Codice dei contratti);
 - b) Euro 50.000,00 per la realizzazione dei lavori in amministrazione diretta (art. 125 comma 5, del Codice dei contratti);
 - c) Euro 40.000,00 per affidamento diretto dei lavori (art. 125, comma 8, ultimo periodo, del Codice dei contratti).
2. Il ricorso all'esecuzione in economia per forniture e servizi è ammesso per importi inferiori ad Euro 200.000,00.
3. I lavori, le forniture e i servizi d'importo superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 non possono essere frazionati artificialmente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente atto.
4. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere superati neanche con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale.
5. Per i contratti di importo superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 si provvede attraverso le ordinarie procedure di affidamento.
6. L'importo di cui al comma 2 deve intendersi automaticamente adeguato in relazione alle modifiche delle soglie comunitarie previste dall'art. 28 del Codice dei contratti, secondo il meccanismo di cui all'art. 248 del Codice stesso.
7. Gli importi di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono in ogni caso intendersi adeguati agli eventuali nuovi limiti dettati da sopravvenute disposizioni normative.
8. Quando un intervento da affidare in cottimo fiduciario si compone di lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista per la prestazione prevalente. La prevalenza della prestazione è normalmente determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell'affidamento.
9. Resta fermo l'obbligo di aderire al mercato elettronico ed alle convenzioni stipulate da centrali di committenza nei casi previsti dalla legge.
10. Resta fermo il possibile ricorso a procedure negoziate senza pubblicazione di bando nelle ipotesi disciplinate dall'art. 57 del Codice dei contratti.
11. L'affidatario di lavori, servizi e forniture deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate con procedure ordinarie di scelta del contraente.



CAPO II
SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

Articolo 4
Lavori in economia

1. Nell'ambito delle categorie generali di cui all'art. 125, comma 6, del Codice dei contratti, per manutenzione di cui ai punti a) e b), del medesimo articolo, si intendono gli interventi di natura ordinaria e straordinaria.

2. Sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavori edili:

- riparazioni urgenti per guasti, allagamenti, cedimenti, crolli, nei limiti di quanto strettamente necessario;
- opere edili o affini rivolte al mantenimento, ripristino e consolidamento degli immobili, comprese le recinzioni, nonché i lavori relativi alla conservazione dei beni culturali;
- sistemazioni delle aree esterne degli edifici comprese le opere del verde;
- realizzazione e/o manutenzione, nonché adeguamento alle normative vigenti, di impianti tecnologici di qualsiasi natura ed opere accessorie;
- riparazione e sostituzione di infissi esterni ed interni di qualsiasi materiale ed opere accessorie, compresi portoni, vetrate, cancelli, serrande, basculanti, automatismi di impianti idraulici, serbatoi di accumulo, acqua ed autoclavi, interventi per il miglioramento dei luoghi di lavoro e per la sicurezza degli edifici in uso all'Amministrazione.

3. Sono eseguibili in economia anche quei lavori edili che per le loro caratteristiche possono ritenersi assimilabili a quelli indicati nel comma 2.

Articolo 5
Servizi in economia

1. Nell'ambito delle categorie generali stabilite all'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti, sono eseguibili in economia i seguenti servizi:

- manutenzione e riparazione di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature dell'Amministrazione, ivi compresi i servizi relativi alla conservazione dei beni culturali;
- manutenzione di aree verdi o interventi di giardinaggio in genere, compresi nuovi collocamenti di piante, fiori, tappeti erbosi;
- pulizia, anche straordinaria, degli edifici e dei locali in uso all'Amministrazione;
- partecipazione e organizzazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali;
- consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;

- postali, telegrafici, telex e telefonici;
- accertamenti medico-fiscali;
- fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto anche mediante la stipula delle apposite convenzioni;
- rilegatura di libri e pubblicazioni;
- lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, traslochi;
- servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e servizi di manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio;
- acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere nonché servizi informatici, compresi i servizi di videoconferenza;
- fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori, arredi, materiali e prodotti elettrici e telefonici, idraulici e sanitari, materiali di cancelleria, compreso l'acquisto di carta bianca e da lettere, stampati, modelli, registri, ed attrezzature varie;
- corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- polizze di assicurazione;
- pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso l'acquisto di materiale igienico sanitario ;
- acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti e di apparecchiature in genere;
- manutenzione e riparazione;
- incarichi di collaudo o di verifica di conformità;
- illuminazione, climatizzazione e cablaggio di locali;
- interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso a eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi;
- impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
- manutenzione e revisione impianti e relativi certificati;
- vigilanza svolta da soggetti autorizzati.

2. Si può procedere all'acquisizione in economia anche di servizi non specificatamente descritti, ma assimilabili a quelli indicati nel comma 1.

3. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessorie e strumentali alla fornitura di beni in economia.



Art. 6
Forniture in economia

1. Possono essere acquisite in economia le seguenti forniture di importo complessivo non superiore alle soglie di cui all'art. 125, comma 9, del Codice dei contratti al netto degli oneri fiscali:

- pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, pubblicazioni di servizio e ufficiali, prodotti cartotecnici;
- acquisto di stampati, di pubblicazioni edite od approvvigionate dall'Amministrazione, di materiale cartografico e documentario;
- lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui gli uffici non possano provvedervi con il proprio personale;
- spese di rappresentanza e acquisti di diplomi, medaglie, targhe ricordo, bandiere ed oggetti per premiazioni;
- spese necessarie allo svolgimento di gare e concorsi indetti dall'Amministrazione;
- spese postali, anche di valori bollati, per spedizioni, imballaggi, magazzinaggio etc;
- acquisto di addobbi e altro materiale inerente a ricevimenti, manifestazioni, cerimonie, convegni, congressi, riunioni, mostre ed altre manifestazioni organizzate dal Consiglio di Stato od alle quali lo stesso partecipa, nonché spese per le conservazioni dei materiali residuati;
- spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi dell'Amministrazione quali: svincoli pacchi postali, spese contrattuali, oggetti per la riparazione di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
- acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio;
- acquisto di mobili per l'ufficio e di singoli elementi di arredamento necessari alla funzionalità degli uffici e dei servizi, nonché attrezzature, macchine per uffici e loro pezzi di ricambio ed accessori, acquisto di programmi informatici;
- forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti all'Amministrazione pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi.

2. Si può procedere all'acquisizione in economia anche di forniture non specificamente descritte, ma assimilabili a quelle indicate nel comma 1.

3. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessorie e strumentali alla fornitura di beni in economia.



Articolo 7

Modalità di affidamento degli interventi

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, è disposto per cottimo fiduciario secondo principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di idonei operatori economici individuati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 125 del Codice dei contratti, sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione.

2. L'Amministrazione può predisporre e aggiornare periodicamente, dandone pubblicità sul proprio sito Internet, elenchi di operatori economici, dotati di determinati requisiti, stabiliti con riferimento alle attività elencate negli artt. 4, 5 e 6, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere inseriti nei suddetti elenchi.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, le procedure di affidamento di cui al comma 1 possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato), pubblicato sul sito Internet dell'Amministrazione, diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, sulla base delle quali l'Amministrazione individua i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia, disciplinata dal successivo art. 10.

4. E' consentito l'affidamento diretto per:

- lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00;
- qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato;
- quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l'esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi.

5. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, è disposto previa dichiarazione da parte dell'operatore economico del possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti.

6. Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 3 e seguenti, del Regolamento per l'autonomia finanziaria.



CAPO III PROCEDIMENTO DI GARA

Articolo 8 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento

1. L'Amministrazione esegue gli interventi in economia, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 31 del Regolamento per l'autonomia finanziaria, per mezzo del Dirigente all'uopo preposto.
2. Il Dirigente preposto può avvalersi anche di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente stesso.
3. L'Amministrazione si riserva di nominare un direttore dei lavori o un direttore dell'esecuzione, nel caso di servizi e forniture, in relazione alla natura della prestazione ed alle sue peculiarità e secondo quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione e dal Regolamento per l'autonomia finanziaria.
4. Il Dirigente preposto garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 9 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il Dirigente preposto o il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo agli operatori economici selezionati dall'elenco di cui all'art. 7, comma 3, ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico ai sensi dell'art. 7, comma 4.
2. La selezione degli operatori economici di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza.
3. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie eventualmente richieste all'affidatario del contratto ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 13;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;



- g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti e del presente atto generale;
 - l) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e le eventuali penalità;
 - m) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - n) l'obbligo per l'appaltatore di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei contratti, da rendersi con apposita dichiarazione;
 - o) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione;
 - p) il Codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - q) l'indicazione in ordine al pagamento del contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, qualora l'importo a base di affidamento sia pari o superiore a Euro 40.000,00 o ad altro importo eventualmente definito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
 - r) le indicazioni relative al DUVRI, da allegare al capitolato e dei costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non soggetti a ribasso, ovvero la dichiarazione che trattasi di lavori, forniture o servizi privi dei rischi interferenziali di cui al comma 3 bis del citato art. 26.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via posta elettronica certificata. Nel caso di interventi d'urgenza di cui all'art. 12, l'invito può essere fatto a mezzo telefono; in tal caso, esso deve essere confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
5. Le offerte sono presentate nei termini e secondo le modalità previste nella lettera di invito e negli atti di gara, idonee comunque a garantirne la segretezza.

Articolo 10 **Criteri di affidamento**

1. L'individuazione della migliore offerta può essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso che con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi secondo quanto stabilito nella lettera di invito e negli atti di gara.



2. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato, come previsto dall'art. 336 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti.
3. Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice dei contratti in ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa, con le modalità di cui agli artt. 87 e 88 del Codice.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente preposto che provvede a sottoscrivere il contratto di cottimo fiduciario nei limiti della sua autonomia di spesa. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice dei contratti, nonché gli artt. 119 e 282 del relativo Regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario, e l'art. 32, comma 2, del Regolamento per l'autonomia finanziaria.
5. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico. Con la determinazione di accettazione dell'offerta è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare anche atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento o dell'esito delle valutazioni compiute dalla commissione di gara.
6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di lavori, servizi o forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 è soggetto ad avviso post-informazione mediante pubblicazione sul sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Articolo 11 **Forma del contratto**

1. Il contratto è stipulato dal Dirigente preposto, nei limiti della sua autonomia di spesa, ovvero per gli impegni eccedenti dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, di norma mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice dei contratti.
2. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla anticipata consegna dei lavori o della fornitura o all'esecuzione del servizio.



CAPO IV NORME DI ESECUZIONE

Articolo 12 Lavori d'urgenza e di somma urgenza

1. Per i lavori di urgenza o di somma urgenza, si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del Regolamento di esecuzione.
2. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all'ente per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Articolo 13 Penali e garanzie

1. Nel caso di inadempimento imputabile all'impresa affidataria di lavori, forniture o servizi si applicano le penali stabilite nella lettera invito o negli atti di gara.
2. L'Amministrazione, decorso il termine massimo di quindici giorni, dopo formale diffida a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte dei lavori, della fornitura o servizio a spese dell'affidatario, salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno.
3. La cauzione provvisoria non è dovuta per affidamenti di importo inferiore a Euro 20.000,00. Per affidamenti di importo superiore è facoltà del Responsabile del procedimento applicare l'art. 75 del Codice dei contratti.



4. La cauzione a garanzia dell'adempimento della prestazione non è di regola dovuta in caso di affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00. Negli altri casi, la previsione della cauzione, il suo ammontare e le modalità con cui deve essere prestata sono stabilite nella lettera di invito o negli atti di gara. Tale garanzia, da svincolare ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice dei contratti, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1945 e all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
5. I soggetti affidatari di lavori in economia sono esonerati dall'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 129 del Codice dei contratti, a condizione che siano comunque muniti di polizza di responsabilità civile adeguata.

Articolo 14 **Verifica della prestazione e liquidazione dei lavori**

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a Euro 20.000,00 e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a Euro 40.000,00 la contabilità può essere redatta in forma semplificata con apposizione, sulla fattura di spesa, del visto da parte del direttore dei lavori individuato ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Regolamento per l'autonomia finanziaria. Tale visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'apposizione del visto sulle fatture di spesa può sostituire il certificato di regolare esecuzione. La liquidazione delle fatture è disposta previa verifica da parte del Responsabile del procedimento.
3. Per importi pari o superiori a Euro 40.000,00 o nel caso in cui non si proceda con la contabilità semplificata di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento a quanto disposto dagli artt. 173 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento delle fatture nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, previa acquisizione di DURC in corso di validità.

Articolo 15 **Verifica della prestazione e liquidazione dei servizi e delle forniture**

1. Il Responsabile del procedimento o il diverso direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'art. 35, comma 2, del Regolamento per l'autonomia finanziaria, acquisisce per le prestazioni di servizi e forniture affidate con le procedure in economia per importi pari o superiori a Euro 20.000,00 attestazione di regolare esecuzione entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dell'esecuzione.

2. L'attestazione di regolare esecuzione riporta, ai sensi dell'art. 325 del Regolamento di esecuzione:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- f) la certificazione di regolare esecuzione.

3. Per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 20.000,00 non è necessaria una specifica attestazione di regolare esecuzione e l'atto con il quale viene disposta la liquidazione ricomprende anche l'implicita attestazione dell'avvenuta verifica della regolare esecuzione di quanto richiesto.

4. Qualora per la verifica della regolare esecuzione si rendano necessarie particolari o specifiche competenze tecniche, il Responsabile del procedimento o il diverso direttore dell'esecuzione possono avvalersi di uno o più esperti.

5. Si applica il comma 4 dell'art. 14 del presente atto.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente atto valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del Codice dei contratti e nel relativo Regolamento di esecuzione, nel Regolamento per l'autonomia finanziaria e in tutte le altre disposizioni vigenti in materia.

Roma, - 2 DIC. 2013

Consigliere di Stato
Oberdan Forlenza

